

Testo elaborato dal gdl per l'ottemperanza a quanto previsto dal comma 2 art. 11 (proroga di termini in materia di turismo) della L 15/2014

## APPROVAZIONE DELLA REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ RICETTIVE TURISTICOALBERGHIERE

### IL MINISTERO DELL'INTERNO

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 13 maggio 1961, n. 469;

Visto l'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1980, n. 406;

Visto l'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217;

Vista la legge del 7 dicembre 1984, n. 818;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Vista la raccomandazione del Consiglio delle Comunità Europee del 22 dicembre 1986 per la protezione antincendio degli alberghi già esistenti;

Rilevata la necessità di aggiornare i criteri tecnici di sicurezza contro i rischi di incendio e di panico in edifici destinati ad attività alberghiere attualmente in vigore;

Vista la regola tecnica elaborata dal Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.

577;

Visto l'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Espletata la procedura di informazione prevista dalla legge 21 giugno 1986, n. 317;

### DECRETA:

E' approvata la regola tecnica di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere,

allegata al presente decreto.

Sono abrogate tutte le disposizioni tecniche attualmente in vigore in materia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

(omissis)

### Titolo II

#### Parte Terza

DISPOSIZIONI SOSTITUTIVE RELATIVE ALLE ATTIVITA' RICETTIVE CON CAPACITA' SUPERIORE A 25 E INFERIORI A 50 POSTI LETTO IN ATTIVITÀ ESISTENTI (Attività 66 A dell'allegato I del DPR 151/2011)

#### Applicazione

Le disposizioni della presente parte si possono applicare agli edifici esistenti a sostituzione integrale di quelle previste nella parte seconda.

#### Ubicazione

Le attività ricettive possono essere ubicate:

- a) in edifici indipendenti ed isolati;
- b) in edifici tra essi contigui, con rispettive strutture indipendenti;
- c) nel volume di edifici aventi destinazione mista, con esclusione dei depositi di sostanze esplosive, radioattive, chimiche e dei locali di lavorazione dai quali possano derivare effetti di incidente sui visitatori e sugli addetti.

## **Separazioni - Comunicazioni**

Le attività :

- a) possono comunicare con attività non ad esse pertinenti tramite filtro a prova di fumo a condizione che le rispettive vie di esodo siano indipendenti;
- b) possono comunicare con attività ad esse pertinenti nel rispetto delle normative tecniche antincendio vigenti.

La separazione da tali attività deve avere resistenza al fuoco conforme alle rispettive Regole Tecniche.

E' consentita la permanenza di strutture ricettive in edifici a destinazione mista, servite da scale ad uso promiscuo, alle seguenti condizioni:

- le comunicazioni dei vani scala con i piani cantinati avvengano tramite porte resistenti al fuoco almeno EI 60;
- l'edificio abbia altezza antincendio non superiore a 32 m;
- le scale siano dotate di impianto di illuminazione di sicurezza;
- l'intera area dell'attività ricettiva sia protetta da impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio;
- l'attività ricettiva sia distribuita in compartimenti le cui strutture separanti, comprese le porte di accesso ai vani scala, abbiano caratteristiche di resistenza al fuoco almeno REI/EI 60; e' ammessa la permanenza di ambienti di ricevimento in comunicazione con le parti comuni dell'edificio a condizione che:
  - detto ambiente sia permanentemente presidiato;
  - non siano presenti sostanze infiammabili;
  - la larghezza della scala e della via di esodo sia commisurata al piano di massimo affollamento, ove è ubicata l'attività ricettiva.

Inoltre, a seconda del numero di scale, dovrà essere osservato quanto segue:

- ogni piano è servito da due o più scale: il percorso massimo dalla porta delle camere alle scale dell'edificio non sia superiore a 25 m. I corridoi ciechi non possono superare la lunghezza di 15 m; è consentito che il percorso massimo dalla porta delle camere alle scale dell'edificio non superi i 30 m e che i corridoi ciechi abbiano una lunghezza massima non superiore a 20 m, a condizione che lungo i percorsi d'esodo i materiali installati su solai, pareti e pavimenti siano di classe 0 – A2 di reazione al fuoco e che le porte delle camere abbiano caratteristiche di resistenza al fuoco almeno EI 30;
- ogni piano è servito da una sola scala: l'attività ricettiva sia distribuita in compartimenti aventi superficie non superiore a 250 m<sup>2</sup>; il percorso massimo per raggiungere la scala dalla porta di ogni camera, non sia superiore a 15 m; è consentito che l'attività ricettiva sia distribuita in compartimenti aventi superficie non superiore a 350 m<sup>2</sup> ed il percorso massimo per raggiungere la scala dalla porta di ogni camera non sia superiore a 20 m a condizione che lungo i percorsi i materiali installati su solai, pareti e pavimenti siano di classe 0 – A2 di reazione al fuoco e che le porte delle camere abbiano caratteristiche di resistenza al fuoco almeno EI 30.

## **CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE**

### **Resistenza al fuoco**

Le strutture orizzontali e verticali possono avere resistenza al fuoco non inferiore a R/REI 30 a condizione che sia comunque garantito il livello prestazionale di cui al DM 09.03.2007.

Alle aree a rischio specifico si applicano le rispettive regole tecniche.

### **Reazione al fuoco**

I materiali, compresi quelli di arredo, delle vie d'esodo e di tutti gli spazi ad esse adiacenti e non separati, devono avere reazione al fuoco tale da contribuire molto limitatamente all'incendio.

In particolare:

a) Negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, è consentito mantenere in opera materiali di cui agli art. 4 e 6 del DM 15.03.2005 e s.m.i. E' consentito nei predetti ambienti mantenere in opera materiali non classificati ai fini della reazione al fuoco, compresi i rivestimenti lignei posti in opera anche non in aderenza a supporti incombustibili, fino ad un massimo del 25 % della superficie totale in presenza di un carico di incendio limitato a 10 kg/m<sup>2</sup> e di un sistema di controllo automatico dei fumi e calore, dimensionato e realizzato in conformità alle vigenti norme tecniche di impianto e di prodotto finalizzato a garantire un'altezza libera dal fumo, lungo le vie di esodo, pari almeno a 2,00 metri;

b) in tutti gli altri ambienti è consentito mantenere in opera materiali di cui agli artt. 5 e 7 del DM 15.03.2005 e s.m.i.; è consentito mantenere in opera materiali non classificati ai fini della reazione al fuoco, compresi i rivestimenti lignei posti in opera anche non in aderenza a supporti incombustibili a condizione che i singoli ambienti costituiscano compartimento antincendio di caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiore alla classe d'incendio determinata ai sensi del DM 09.03.2007;

c) i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi, ecc.) devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1;

d) i mobili imbottiti posizionati nelle vie d'esodo e in tutti gli spazi ad esse adiacenti e non separati, ed i materassi devono essere di classe 1 IM.

### **Compartimentazione**

I locali non accessibili ai clienti e gli spazi a rischio specifico dovranno essere compartimentati con strutture e serramenti aventi caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiore alla classe d'incendio determinata ai sensi del DM 09.03.2007.

### **Piani interrati**

Le aree comuni a servizio del pubblico possono essere ubicate non oltre il secondo piano interrato fino alla quota di -10,00 m. Le predette aree ubicate a quota compresa tra -7,50 e -10,00 m, devono essere protette mediante impianto di spegnimento automatico.

## **Corridoi**

I tramezzi che separano le camere per ospiti dai corridoi devono avere caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiore a EI 30

Le porte di tutti i locali (camere per ospiti, ripostigli, sale comuni, servizi, ecc.) in diretta comunicazione con le vie di esodo e con tutti gli spazi adiacenti e non separati dalle vie di esodo siano dotati di dispositivo di auto chiusura.

## **MISURE PER L'EVACUAZIONE IN CASO D' INCENDIO**

Deve essere assicurato per ogni eventuale caso di emergenza il sicuro esodo degli occupanti.

### **Affollamento - Capacità di deflusso**

Il massimo affollamento è fissato, da apposita dichiarazione del titolare, in:

- aree destinate alle camere: numero dei posti letto;
- aree comuni a servizio del pubblico:
  - a) densità di affollamento pari a 0,4 persone/m<sup>2</sup> ;
  - b) per i locali adibiti a sala da pranzo e colazione il numero reale dei posti a sedere;
  - c) per spazi per riunioni trattenimenti e simili il numero dei posti a sedere e/o quello che deriva da una densità di affollamento non superiore a 0,7 persone per m<sup>2</sup> ;
- aree destinate ai servizi: persone effettivamente presenti più il 20 %.

Al fine del dimensionamento delle uscite, le capacità di deflusso devono essere non superiori ai seguenti valori:

- 50 per il piano terra ;
- 50 per ogni piano diverso dal piano terra, alle seguenti condizioni:
  - a) adozione di scale almeno di tipo protetto;
  - b) uscita all'esterno attraverso percorso di esodo protetto;
  - c) lungo i percorsi di cui sopra, siano installati materiali di classe 0 – A2 di reazione al fuoco, ad eccezione di eventuali corsie di camminamento centrale ammesse in classe 1 di reazione al fuoco, tendaggi in classe 1 di reazione al fuoco e mobili imbottiti in classe 1IM;
- 37,5 per ogni piano diverso dal piano terra.

### **Sistema di vie di uscita**

La larghezza utile delle vie di uscita deve essere misurata deducendo l'ingombro di eventuali elementi sporgenti con esclusione degli estintori.

Tra gli elementi sporgenti non sono considerati quelli posti ad altezza superiore a 2 m ed eventuali corrimano lungo le pareti, con ingombro non superiore a 8 cm.

E' vietato disporre specchi che possono trarre in inganno sulla direzione dell'uscita.  
Le porte di accesso alle scale e quelle che immettono all'esterno o in luogo sicuro, devono aprirsi nel verso dell'esodo a semplice spinta.

### **Larghezza delle vie di uscita**

E' consentito utilizzare, ai fini del deflusso, scale e passaggi aventi larghezza minima di m 0,90 computati pari ad un modulo ai fini del calcolo del deflusso.

Sono ammessi restringimenti puntuali purché la larghezza minima netta, comprensiva delle tolleranze, sia non inferiore a 0,80 m, a condizione che lungo le vie di uscita siano presenti soltanto materiali di classe 0 – A2 ad eccezione di eventuali corsie di camminamento centrale, ammesse in classe 1 di reazione al fuoco.

Nei piani in cui è prevista la presenza di persone con limitate capacità sensoriali e/o motorie che impediscono un'immediata evacuazione dovranno essere previsti degli spazi (costituiti anche da una o più camere per ospiti) debitamente compartimentati con strutture e serramenti EI 30.

Tali spazi devono essere ubicati preferibilmente al piano di sbarco o a quello più prossimo ad esso, in prossimità delle uscite di piano.

Detti spazi dovranno essere dotati di aperture attestata su parte di una parete esterna sicuramente raggiungibile dai mezzi dei Vigili del Fuoco.

### **Larghezza totale delle uscite**

La larghezza totale delle uscite da ogni piano, espressa in numero di moduli, è determinata dal rapporto tra il massimo affollamento previsto e la capacità di deflusso del piano.

Per le strutture ricettive che occupano più di due piani fuori terra, la larghezza totale delle vie di uscita che immettono all'aperto viene calcolata sommando il massimo affollamento previsto in due piani consecutivi, con riferimento a quelli aventi maggiore affollamento.

Nel computo della larghezza delle uscite sono conteggiate anche le porte d'ingresso, quando queste sono apribili a semplice spinta verso l'esterno.

Le eventuali scale mobili non devono essere computate ai fini della larghezza delle uscite.

### **Vie di uscita ad uso esclusivo**

#### **L'EDIFICIO E' SERVITO DA DUE O PIÙ SCALE**

Il percorso di esodo, misurato a partire dalla porta di ogni camera e da ogni punto dei locali comuni, non può essere superiore a:

- a) 40 m: per raggiungere una uscita su luogo sicuro o su scala di sicurezza esterna;
- b) 30 m: per raggiungere una scala protetta, che faccia parte del sistema di vie di uscita.

La lunghezza dei corridoi ciechi non può essere superiore a 15 m.

Possibili incrementi:

- 1) Le suddette lunghezze possono essere incrementate di 5 m qualora, in corrispondenza del percorso interessato, i materiali installati a parete e soffitto siano di classe 0 – A2 di reazione al fuoco, e non sia installato materiale suscettibile di prendere fuoco su entrambe le facce;

- 2) Il percorso di esodo, misurato a partire dalla porta di ogni camera e da ogni punto dei locali comuni, può essere incrementato di ulteriori 5m, mentre i corridoi ciechi possono essere incrementati di ulteriori 10 m, a condizione che:
- tutti i materiali installati in tali percorsi siano di classe 0- A2 di reazione al fuoco, ad eccezione di eventuali corsie di camminamento centrale, ammesse in classe 1 di reazione al fuoco;
  - le porte delle camere aventi accesso su tali percorsi, possiedano caratteristiche EI 30 e siano dotate di dispositivo di autochiusura.

In corrispondenza delle comunicazioni dei piani interrati con i vani scala devono essere installate porte aventi caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a EI 60, munite di congegno di autochiusura.

### L'EDIFICIO È SERVITO DA UNA SOLA SCALA

E' ammesso disporre di una sola scala almeno di tipo protetto in edifici con più di due piani fuori terra.

Per le attività ricettive ubicate in edifici aventi altezza antincendio maggiore di 24 m e non superiore a 32 m, è consentita l'installazione di una sola scala a condizione che:

- a) la scala sia di tipo a prova di fumo od esterna, oppure
- b) la scala sia di tipo protetto e sia installato un impianto di spegnimento automatico esteso all'intera attività.

La lunghezza dei corridoi che adducono alla scala deve essere normalmente limitata a 15 m incrementabile a 20 m o 30 m qualora siano realizzati gli accorgimenti previsti rispettivamente ai punti 1 e 2 della parte relativa ad edificio servito da due o più scale.

La comunicazione del vano scala con i piani interrati può avvenire esclusivamente tramite disimpegno, anche non aerato, avente strutture separanti EI 60 e porte di tipo EI 60 munite di congegno di autochiusura.

Limitatamente agli edifici a tre piani fuori terra, è consentito non realizzare le scale di tipo protetto a condizione che la lunghezza dei corridoi che adducono alle scale sia limitata a 20 metri, sotto l'osservanza degli accorgimenti previsti al punto 1 della parte relativa ad edificio servito da due o più scale..

Limitatamente agli edifici a quattro piani fuori terra, è consentito non realizzare le scale di tipo protetto con l'adozione di uno dei seguenti gruppi di misure:

- a) realizzazione delle scale e dei corridoi che adducono alle scale con materiali di classe 0 – A2 di reazione al fuoco, ad eccezione di eventuali corsie di camminamento centrale ammesse in classe 1 di reazione al fuoco, ed installazione di porte almeno EI 15 a protezione delle camere; installazione nelle camere di coperte e copriletto di classe 1 di reazione al fuoco e di guanciali, sedie imbottite, poltrone, poltrone letto, divani, divani letto e sommier di classe 1 IM;
- b) realizzazione delle scale e dei corridoi che adducono alle scale con materiali di classe 0 – A2 di reazione al fuoco, eliminazione completa dalle scale stesse e corridoi di ogni altro materiale combustibile, ad eccezione di eventuali corsie di camminamento centrale, ammesse in classe 1 di reazione al fuoco; installazione di porte almeno EI 15 a protezione delle camere.

Resta fermo, per gli edifici serviti da scale non protette, che la lunghezza del percorso totale per addurre su luogo sicuro, sia limitata a 40 o 45 m secondo quanto specificato al punto precedente.

## **ALTRE DISPOSIZIONI**

### **AREE ED IMPIANTI A RISCHIO SPECIFICO**

Si considerano aree a rischio specifico:

- a) locali di superficie superiore a 5 metri quadrati destinati a deposito di materiale combustibile;
- b) lavanderie e stirerie.

Per le suddette aree devono essere previste le seguenti misure:

- Le strutture di separazione nonché le porte devono possedere caratteristiche di resistenza al fuoco valutate in conformità al DM 09.03.2007.
- deve essere prevista una ventilazione naturale non inferiore ad 1/40 della superficie in pianta. E' consentito limitare la ventilazione ad 1/100 della superficie in pianta, anche mediante camini o condotte, ed adottare strutture di compartimentazione congrue con il carico di incendio specifico, che non deve comunque superare i 60 kg/m<sup>2</sup>, a condizione che l'impianto di rivelazione sia integrato da un sistema di controllo automatico dei fumi e calore, dimensionato e realizzato in conformità alle vigenti norme tecniche di impianto e di prodotto.

In alternativa alla presenza del sistema di controllo automatico dei fumi e calore, può essere installato un impianto di spegnimento automatico a protezione del locale.

### **Depositi di sostanze infiammabili**

All'interno del volume dell'edificio è consentito detenere, in armadi metallici dotati di bacino di contenimento, prodotti liquidi infiammabili strettamente necessari per le esigenze igienico-sanitarie. Tali armadi devono essere ubicati nei locali deposito.

### **Servizi tecnologici**

Si considerano fra i servizi tecnologici:

- a) ascensori e montacarichi;
- b) impianti termici per la climatizzazione e preparazione cibi;
- c) impianti di condizionamento e ventilazione;
- d) impianti elettrici;
- e) impianti di produzione energia (es. fotovoltaico, fuel cell, cogeneratori, ecc.);
- f) impianti di trattamento delle acque;
- g) impianti frigoriferi.

Ogni impianto deve essere progettato, realizzato e mantenuto in conformità alla normativa vigente.

Qualora siano previsti attraversamenti di strutture aventi funzione di compartimentazione dovrà essere garantita la continuità delle caratteristiche di resistenza al fuoco.

Per gli impianti elettrici, i seguenti sistemi utenza devono disporre di impianti di sicurezza e relativa autonomia stabilita come segue:

- rivelazione e allarme: 30 minuti;
- illuminazione di sicurezza: 1 ora;
- impianti idrici antincendio: 1 ora.

Il quadro elettrico generale deve essere ubicato in posizione facilmente accessibile, segnalata e protetta dall'incendio.

## **MEZZI ED IMPIANTI DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI**

### **Apparecchiature e impianti di spegnimento**

Tutte le attività ricettive devono essere dotate di un adeguato numero di estintori portatili. Gli estintori devono essere ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile; appositi cartelli segnalatori devono facilitarne l'individuazione, anche a distanza. Gli estintori portatili devono:

- essere installati in ragione di uno per piano;
- avere adeguata capacità estinguente;
- essere posizionati a distanza reciproca non superiore a 30 m.

A protezione di aree ed impianti a rischio specifico devono essere previsti estintori di tipo idoneo.

### **Impianti idrici antincendio**

Per le attività ricettive ubicate oltre il secondo piano fuori terra può essere realizzato alternativamente:

- a) un impianto idrico antincendio a secco dotato di:
  - attacco di mandata UNI 70 alla base in una posizione facilmente e sicuramente accessibile ai VVF;
  - impianto di adduzione a secco;
  - almeno un attacco UNI 45 con valvola manuale (UNI EN ISO 7010-F004) ad ogni piano con dotazione di un numero di manichette e lance sufficienti a raggiungere ogni punto dell'attività;

l'impianto dovrà dimensionato secondo la UNI 10779 per quanto applicabile, con prestazioni corrispondenti a livello di pericolosità 2, considerando la pressione dell'alimentazione da autopompa dei Vigili del fuoco 0,8 MPa.

- b) un impianto idrico antincendio in conformità alla normativa vigente (DM 20.12.2012)

## **IMPIANTI DI RIVELAZIONE E SEGNALAZIONE DEGLI INCENDI**

All'interno di ogni ambiente dell'attività dovrà essere installato un impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi in grado di rivelare e segnalare a distanza un principio d'incendio.

L'impianto deve essere progettato, realizzato e mantenuto in conformità alla normativa vigente.

## **SEGNALETICA DI SICUREZZA**

La segnaletica di sicurezza dovrà essere conforme alla normativa vigente.



## **GESTIONE DELLA SICUREZZA**

Il responsabile dell'attività deve rispettare gli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività contenuti nel DPR 151/11 art. 6.

### **Piano d'emergenza**

Il responsabile dell'attività è tenuto a predisporre un piano di emergenza contenente le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso incendio.

Il piano di emergenza deve essere aggiornato dal responsabile dell'attività nel caso di cambiamenti del personale, modifiche delle attrezzature, degli impianti o delle destinazioni dei locali, ed ogni qualvolta sopraggiunga un aggravio delle condizioni di sicurezza precedenti.

Durante l'esercizio dell'attività dovrà essere sempre presente almeno un addetto che abbia conseguito l'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609, a seguito del corso di tipo C di cui all'allegato IX del decreto 10 marzo 1998. La preparazione di detto addetto, ivi compreso l'uso delle attrezzature di spegnimento, deve essere verificata ogni due anni da parte dei Comandi provinciali dei Vigili del fuoco secondo le modalità di cui alla predetta legge 28 novembre 1996, n. 609.

## **ISTRUZIONI DI SICUREZZA**

### **Istruzioni da esporre a ciascun piano.**

A ciascun piano deve essere esposta una planimetria d'orientamento, in prossimità delle vie di esodo. La posizione e la funzione di eventuali spazi calmi o spazi compartimentati, destinati alla sosta in emergenza di eventuali persone con impedite o ridotte capacità sensoriali o motorie, devono essere adeguatamente segnalate.

### **Istruzioni da esporre in ciascuna camera.**

In ciascuna camera precise istruzioni, esposte bene in vista, devono indicare il comportamento da tenere in caso di incendio. Oltre che in italiano, queste istruzioni devono essere redatte in alcune lingue estere, tenendo conto delle provenienze della clientela abituale della struttura ricettiva. Queste istruzioni debbono essere accompagnate da una planimetria semplificativa del piano, che indichi schematicamente la posizione della camera rispetto alle vie di evacuazione, alle scale ed alle uscite.

Le istruzioni debbono attirare l'attenzione sul divieto di usare gli ascensori in caso di incendio.

Inoltre devono essere indicati i divieti di:

- impiegare fornelli di qualsiasi tipo per il riscaldamento di vivande, stufe ed apparecchi di riscaldamento o di illuminazione in genere a funzionamento elettrico con resistenza in vista o alimentati con combustibili solidi, liquidi o gassosi;
- tenere depositi, anche modesti, di sostanze infiammabili nei locali facenti parte del volume destinato all'attività.